

9006-2022

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere - Rel.

CHIARA GRAZIOSI

Consigliere

FRANCESCA FIECCONI

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

Oggetto

Risarcimento danni  
da sinistro stradale  
- Danno morale -  
Autonomia da  
danno biologico -  
Configurabilità -  
Fondamento -  
Conseguenze

Ud. 02/12/2021 CC  
Cron. 3006  
R.G.N. 15663/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 15663/2019 proposto da:

Annalisa, elettivamente domiciliata in Roma,  
presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e  
difende, unitamente all'avvocato f

**-ricorrente -**

**contro**

Egidio, Eros, Ras Assicurazioni spa., divenuta Allianz  
Assicurazioni spa,

**- intimati -**

2024  
3006

**nonché contro**

Allianz Spa, elettivamente domiciliata in Roma, \_\_\_\_\_, presso  
lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende

**-controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1705/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,  
depositata il 6/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021  
dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 6/12/2018 la Corte d'Appello di Brescia, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 2167 del 2016, ha respinto il gravame interposto dalla sig. Annalisa in relazione alla pronunzia Trib. Brescia n. 1391/08, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Allianz s.p.a. ( già R.A.S. s.p.a. ) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 24/1/2000 nel Comune di Concesio (BS) tra l'autovettura VW Polo tg da lei condotta e l'autocarro condotto dal sig. Eros che aveva improvvisamente invaso la sua corsia di marcia.

Rigetto dal giudice di prime cure argomentato dal rilievo che, incontestata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali risultava soddisfatta da quella già liquidata in favore della predetta dalla compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. ( per conto di R.A.S. s.p.a. ).

Cassata la pronunzia del 31/8/2011 della Corte d'Appello di Brescia sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri posti a base della determinazione del *quantum* liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della il giudice del rinvio, facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2018, nell'odiernamente impugnata sentenza ha in particolare negato alla medesima il risarcimento ( anche ) del danno morale, in aggiunta a quanto riconosciute a titolo di danno biologico.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la propone ora ricorso per cassazione affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con tutti i motivi la ricorrente denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia negato la sussistenza e il risarcimento in suo favore ( anche ) del danno morale, laddove si è al riguardo formato il giudicato, non essendo stata da controparte impugnata in via incidentale il relativo riconoscimento nell'*an*.

Lamenta che <<il conteggio predisposto dalla Corte d'Appello in ordine alla determinazione dei danni subiti ... è evidentemente errato in difetto per l'omessa considerazione del danno morale, quantomeno nella misura minima a suo tempo determinata dal Tribunale di Brescia e successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia>>.

Si duole non essersi dal giudice del rinvio considerato che <<il conteggio contenuto nella sentenza impugnata nella presente sede appare essere stato predisposto senza evidenziazione dei criteri utilizzati per ottenere il risultato finale conseguito>>.

Lamenta che <<nella perizia ... recante la data del 28 aprile 2003 il consulente tecnico d'ufficio non si limita a considerare negli esiti soggettivi permanenti la "cefalea" richiamata nella sentenza della corte territoriale e ritenuta dalla stessa "conseguenza necessariamente comune a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado d'invalidità" ... ma evidenzia

sintomatologia consistente in "frequenti crisi emicraniche con nausea e vomito ( necessità di eseguire continuamente terapia medica per tale sintomatologia ), saltuario dolore al rachide cervicale, alla spalla e al braccio sinistro ( pag. 11 della consulenza medico legale del 28 aprile 2003 )">>, laddove <<siffatta situazione soggettiva particolare in capo alla ricorrente non è stata considerata dalla Corte d'Appello di Brescia al fine quantomeno della conferma della liquidazione dei danni morali patiti>>, e <<a distanza di oltre 3 anni dal fatto, la constatazione della persistenza della sintomatologia di una assoluta gravità come quella riscontrata ... con la consulenza medico legale *de qua*, avrebbe dovuto comportare tutt'altra valutazione da parte della Corte d'Appello adita e non certamente la reiezione della domanda sulla base di una diversa considerazione dei danni morali, posto oltretutto che una liquidazione degli stessi era contenuta nelle precedenti sentenze di merito>>.

Lamenta che l'<<entità delle conseguenze residue in capo alla odierna ricorrente avrebbe dovuto orientare la corte territoriale a riconoscere il danno morale, personalizzandolo rispetto al danno liquidato nelle precedenti fasi della controversia>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

All'esito del rinvio disposto da Cass. n. 2167 del 2016 con l'impugnata sentenza il giudice del rinvio ha liquidato il danno biologico subito dall'odierna ricorrente, accertato nella misura del 3%.

Ha viceversa negato il riconoscimento e la liquidazione ( anche ) del danno morale, sostenendo che <<l'espressione "danno morale" non designa

alcuna nozione giuridica- in quanto la categoria giuridica prevista dalla legge è il solo danno non patrimoniale- ma definisce piuttosto i pregiudizi non patrimoniali consistiti nella sofferenza e nel turbamento d'animo e, tecnicamente, costituisce una circostanza idonea a giustificare la personalizzazione del risarcimento del danno biologico>>, come si evince anche dalle <<Tabelle di Milano>>, che <<( a seguito delle sentenza della Suprema Corte ) propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via presuntiva, in riferimento ad ogni tipo di lesione e/o invalidità, sicché l'attribuzione di una somma oltre a quella già liquidata a titolo di danno biologico deve ritenersi una duplicazione risarcitoria in quanto il pregiudizio è già ricompreso nel grado percentuale di invalidità permanente>>.

Orbene, i riportati assunti della corte di merito sono erronei.

Essi si pongono invero in contrasto con il principio enunziato da questa Corte in base al quale all'esito della pronunzia Corte Cost. n. 235 del 2014 e dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 ( che all'art. 1, comma 17, ha modificato gli artt. 138 e 139 Cod. ass. ), il giudice del merito è tenuto a valutare sia le *conseguenze* subite dal danneggiato nella sua *sfera morale* ( che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso ) sia quelle incidenti sul *piano dinamico-relazionale* della sua vita ( che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé" ) ( v. Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788; Cass., 21/9/2017, n. 21939 ).

Già in precedenza si era da questa Corte invero sottolineato che nel liquidare il *danno morale* il giudice deve dare motivatamente conto del significato ad esso attribuito, ed in particolare se lo abbia valutato solo alla stregua di *patema d'animo* (e cioè di sofferenza interiore o perturbamento psichico), vale a dire di "danno morale subiettivo" di natura meramente emotiva e interiore, ovvero anche in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della *dignità umana* ( v., in particolare, Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Successivamente all'emanazione della suindicata L. n. 124 del 2017 si è da questa Corte sottolineato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del *danno biologico*, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dal *danno morale*, quale sofferenza interiore *sub specie* di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione ( v. Cass., 19/2/2019, n. 4878 ).

A tale stregua, si è da questa Corte precisato che, *successivamente* alla *personalizzazione* del *danno biologico* [ specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, n. 3 nuovo testo c.d.a.: <<qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale ... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%>>), il

danno biologico risultando normativamente definito (art. 138, punto 2 lettera a) quale «<<lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) ], il *danno morale* -ove dedotto e provato- deve formare oggetto di *separata valutazione ed autonoma liquidazione*, giusta il disposto di cui all'art. 138, punto 2 lettera e), nuovo testo C.d.A. ( <<al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione>> ), con il quale si è dal legislatore elevato a fonte normativa il principio da questa Corte da tempo affermato dell'*autonomia* del *danno morale* rispetto al *danno biologico*, atteso che il sintagma *danno morale* non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato ( v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878 ).

Va per altro verso posto in rilievo che nell'impugnata sentenza il giudice del rinvio ha pronunciato ( seppure nei suindicati erronei termini ) non solo in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, come in effetti disposto da Cass. n. 2167 del 2016, ma anche relativamente all'*an* della corresponsione del danno morale, questione per converso non oggetto del rinvio disposto da Cass. n. 2167 del 2016 e altresì coperta da giudicato implicito, non risultando

essere stata a suo tempo formulata censura al riguardo, come dall'odierna ricorrente eccepito nei propri scritti difensivi ( <<controparte non ha impugnato in via incidentale la liquidazione del danno morale ... operata dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1931/2018>> ).

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso, con cassazione in relazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.

Roma, 2/12/2021

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **21 MAR 2022**

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

Il Presidente

